



COMUNICATO UFFICIALE N.92

92/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 12 Ottobre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv. Luca FIORMONTE;;Avv.Carlo GRECO;
Avv.Davide PALLOTTINO; Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Salvatore SCARFONE;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiana ZORRI/TORINO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/07/2012 la Sig.na Tatiana ZORRI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società in data 1/9/2012 presentava le proprie difese in merito, ma tardivamente da quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. quindi senza alcun valore decisionale.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Tatiana ZORRI, della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo IOMMARINI/S.S.D.SANTEGIDIESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 04/07/2012 il sig.Matteo IOMMARINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.1.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.700,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig. Matteo IOMMARINI della somma di €.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio FONTI/A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 05/07/2012 il sig. Antonio FONTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.CITTA' DI CONCORDIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.4.850,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA al pagamento in favore del sig. Antonio FONTI della somma di €.4.850,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando MAROZZI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/07/2012 il sig. Armando MAROZZI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Armando MAROZZI della somma di € 2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PAVONE/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31/07/2012 il sig. Alessandro PAVONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro PAVONE della somma di € 7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GIOVINAZZO/A.S.D.CHIAVARI CALCIO CAPERANA

In data 22/08/2012 tramite Racc.A.R. il sig. Alessandro GIOVINAZZO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.S.D.CHIAVARI C.CAPERANA un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 22/08/2012, il calciatore faceva pervenire alla Scrivente Commissione, una rinuncia ufficiale alla vertenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando CAMPIONE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/07/2012 il sig. Ferdinando CAMPIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società presentava le proprie memorie a difesa, omettendo però di allegare la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata con le stesse al calciatore (giusto quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. pertanto le suddette memorie non hanno alcun valore decisionale.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTIC E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Ferdinando CAMPIONE della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TANGREDI/ISERNIA F.C.

Con ricorso del 2/7/2012 Francesco Tancredi, premesso di aver concluso un accordo economico con la società Isernia F.C. per la stagione 2011/2012 e di non aver ricevuto alcun pagamento, chiedeva la condanna dell'Isernia al pagamento dell'importo di €. 2.400,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa creditoria del ricorrente deducendo che, in relazione ai certificati medici presentati dal giocatore per il periodo 16/5/2012-18/5/2012, aveva tempestivamente inviato, in data 18/4/2012, un telegramma con il quale comunicava la sospensione e il rimborso spese “..per l'intero periodo della malattia..”.

Rileva, preliminarmente, la Commissione, che risultano adempiuti gli adempimenti previsti dall'art. 25 bis delle N.O.I.F. concernenti l'invio della raccomandata ed il pagamento della tassa di reclamo.

La vertenza in esame trova la sua disciplina nella clausola 6) dell'accordo economico, la quale prevede, nell'ipotesi in cui “..il calciatore ..non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in conseguenza di malattia o infortunio dipendenti dall'attività sportiva, l'importo concordato...potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza. ***Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva, e si siano protratte oltre i sei mesi, la società avrà la facoltà di rescindere l'accordo corrispondendo comunque le mensilità sino a d allora maturate***”

Discende da tale regolamento di interessi che: 1 – la causa dell'infortunio riferita a fatti e/o circostanze indipendenti dall'attività sportiva, consente alla società di “..ridurre proporzionalmente l'importo concordato in ragione delle giornate di assenza; 2 – ove l'infortunio dipenda, viceversa, dall'attività sportiva, la società è comunque obbligata a corrispondere l'intero compenso concordato, fatto salvo il diritto della società di rescindere il contratto, pur rimanendo obbligata a pagare l'intera retribuzione pattuita.

Nel caso di specie, il giocatore ha allegato documentazione – cfr. doc. ti da 1 3 resistente – comprovante un infortunio diagnosticato “ distorsione di II° bicipite femorale dx..”, riferibile, in difetto di contrari ed obbiettivi riscontri, all'attività sportiva.

Era onere della società di provare i fatti costitutivi dell'eccezione – infortunio indipendente dall'attività sportiva -, ma lacuna prova ha offerto al riguardo la società resistente.

Risulta, pertanto, accertato il credito di Francesco Tancredi nell'importo di €. 2.400,00

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig. Francesco TANGREDI della somma di € 2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 30 Ottobre 2012

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag. Carlo Tavecchio